



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO MERCATO AMBULANTE DI FELINA



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ART. 1 - TIPO DEL MERCATO

Il mercato ambulante raggruppa venditori autorizzati all'esercizio del commercio ambulante.

L'esercizio dell'attività di commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19 maggio 1976 N. 398, dal Regolamento di esecuzione di cui al D.M. 15 gennaio 1977, dal presente Regolamento comunale, e per quanto non contemplato nelle disposizioni citate si fa riferimento agli usi ed alle consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

ART. 2 - SEDE

Il mercato ha luogo in Felina - Via Risorgimento, come risulta dall'allegata cartografia

La Giunta Municipale si riserva, per necessità urgenti ed oggettive, una diversa ubicazione e sistemazione del mercato.

Il Sindaco, con ordinanze, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 3 - SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nella giornata della domenica durante il periodo: 1° GIUGNO - 30 SETTEMBRE.

ART. 4 - ORARIO DEL MERCATO

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle attrezzature si svolgono secondo il seguente orario:

ore 7.00 entrata nella strada, scarico ed allestimento del banco di vendita e delle merci;
ore 8.30 inizio delle vendite.

La vendita delle merci dovrà essere sospesa alle ore 13.00-.

La strada dovrà essere completamente libera alle ore 14.00 da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti, che dovranno essere raccolti a cura degli Ambulanti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - NUMERO POSTEGGI E RIPARTIZIONE IN BASE ALLE TABEL-



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il numero dei posteggi riservati al commercio ambulante è stabilito in 15 (quindici) come da allegata cartografia.

I posteggi sono ripartiti in base alle tabelle merceologiche secondo il seguente schema:

- N. 1 tabella I
- N. 1 tabella VI
- N. 2 tabella IX
- N. 2 tabella XI
- N. 2 tabella XII
- N. 7 altre tabelle

ART. 6 - ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

E' obbligatorio, per ogni singolo partecipante, tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, dell'iscrizione al Registro Ditte e dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R/E/C/).

La licenza dovrà essere esibita, a richiesta, a Funzionari ed Agenti di pubblica sicurezza o della Vigilanza urbana o ad altre persone appositamente autorizzate.

L'Ambulante deve tenere presso di sé l'autorizzazione amministrativa, la concessione di occupazione del suolo pubblico e, ove occorra, il libretto sanitario.

ART. 7 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il venditore non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità richiesta.

Il venditore deve applicare e mantenere ben visibile il prezzo sui generi esposti per la vendita nei modi previsti dall'art. 55, integrato e modificato, del Regolamento di esecuzione della legge 1 giugno 1971, N. 426.

ART. 8 - CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria da effettuarsi anche nei locali di deposito.

I venditori, i loro collaboratori o dipendenti, devono essere muniti di libretto sanitario ed osservare tutte le



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Su medesimo banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari non confezionati ed altri generi non alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati ai dolci secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.M. 14 gennaio 1972.

ART. 9 - AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior svolgimento del mercato è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", di disturbare con grida o schiamazzi, o di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci e servizi.

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchi per l'amplificazione e la diffusione del suono.

I venditori di dischi, "musicassette", radio ecc. per lo svolgimento dell'attività devono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito loro, tenendo il volume entro limiti tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, di fare uso degli apparecchi per l'amplificazione e la diffusione del suono per il tempo strettamente necessario per la vendita in atto.

ART. 10 - USO DEI VEICOLI

Nell'area del mercato è consentito ai venditori di tenere i propri veicoli a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato. In caso di mancanza di spazio l'Agente municipale può disporre il trasferimento dei veicoli in altra area.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO

Ad ogni singolo posteggio è assegnata una superficie massima di mq. 40, comprensiva di tutte le attrezzature di vendita e dell'eventuale veicolo.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il tetto delle attrezzature, nonché del banco di vendita, deve rimanere contenuto nello spazio assegnato al venditore.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

deve essere ad almeno m. 2 (due) dal suolo, misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre i confini assegnati.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, oggetti di arredamento, è consentita l'esposizione a terra delle merci.

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio.

A carico dei trasgressori della presente norma verrà comminato il pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 500.000, con la procedura prevista dall'art. 11 della legge 19 maggio 1976, N. 398, salvo la facoltà di sospensione fino a sessanta giorni, nei casi di maggior gravità o recidiva, o di revoca della concessione previa notifica del provvedimento al trasgressore.

ART. 13 - REGISTRAZIONI

Presso il Comune sarà tenuto apposito registro nel quale saranno iscritti gli Ambulanti frequentatori del mercato, distinti per merci e posteggio assegnato.

I venditori saranno muniti di regolare permesso di occupazione del suolo pubblico specificante il numero del posteggio, la superficie assegnata e i generi posti in vendita.

ART. 14 - VALIDITA' DEL PERMESSO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Il permesso di occupazione del suolo pubblico nel mercato ha validità 1° giugno - 30 settembre.

E' tacitamente rinnovabile mediante il pagamento della relativa tassa e può essere revocato in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o di utilità pubblica.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI POSTEGGI

L'assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli Ambulanti compresi in apposita graduatoria formulata su parere della Commissione di Mercato distinta per i residenti nel Comune, nella Provincia, nelle altre Province limitrofe iscritte in licenza.

La graduatoria è fatta in base all'anzianità di fre-



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

quenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali.

I posteggi saranno assegnati nella percentuale seguente:

- * 50% residenti nei Comuni della Comunità Montana
- * 30% residenti in altri Comuni della Provincia
- * 20% residente nelle altre Province iscritte nella Autorizzazione amministrativa.

Per la determinazione degli abituali frequentatori si considera esclusivamente la partecipazione, da parte dell'Ambulante, all'assegnazione dei posteggi che giornalmente risultano vacanti, tenuto conto della presenza nel mercato del settore merceologico trattato e, a parità di condizioni, della data di presentazione della domanda.

ART. 16 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTI VACANTI

I posti che per qualsiasi motivo risultino vacanti all'orario di chiusura dell'accesso al mercato - ore 8.30 - vengono assegnati, per quella sola giornata di mercato, agli Ambulanti che ne avanzano richiesta verbale alla Guardia comunale presente e addetta per quel giorno al servizio di mercato, con preferenza nell'ordine: 50% agli ambulanti residenti nei Comuni della Comunità Montana, 30% nei Comuni della Provincia e 20% nelle Province limitrofe iscritte in licenza.

Nel caso le richieste superino il numero dei posti disponibili, a parità di requisiti, si procede al sorteggio.

ART. 17 - TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

I venditori ambulanti, al fine di migliorare la propria posizione possono presentare domanda al Comune, onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili nell'ambito del mercato.

Le domande di cui sopra vengono tenute in apposita evidenza e la assegnazione dei posti viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 15 con precedenza rispetto alle domande di nuova assegnazione.

ART. 18 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse o di utilità pubblica.

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel mercato settimanale viene inoltre revocata nei seguenti casi:

- * perdita della condizione di ambulante o irregolarità della licenza;
- * mancata occupazione del posto senza giustificato motivo per n. 3 settimane consecutive; non è possibile comunque, assentarsi senza giustificato motivo per n. 12 settimane in un anno solare; per la verifica di tali motivi il Sindaco dispone gli accertamenti occorrenti.

Non si tiene conto delle eventuali assenze per un periodo di ferie non eccedenti nell'anno solare i giorni 30 da comunicarsi preventivamente agli Uffici Comunali;

- * per cessione, totale o parziale del posteggio assegnato;
- * per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari o di legge o alle disposizioni per la disciplina del mercato.

ART. 19 - SUBINGRESSO NEI POSTEGGI

Il trasferimento dell'autorizzazione, nei modi previsti dalla legge, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo che il Sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge. Qualora il Comune, entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nella stessa area pubblica o nello stesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell'ottenimento della concessione del posteggio.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza nella conduzione dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 maggio 1976, N. 398, e dell'art. 11 del D.M. 15 gennaio 1977, dà diritto alla fruizione del posteggio assegnato nel mercato al titolare dell'autorizzazione.

L'Ambulante che voglia farsi rappresentare nel mercato, oltre agli adempimenti di legge, deve chiedere ed ottenere il permesso del Comune sede del mercato medesimo.



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il rappresentante, ad ogni richiesta degli Organi addetti alla vigilanza, deve esibire l'autorizzazione del rappresentato, la comunicazione data al Sindaco nei modi previsti dalla legge, nonché l'autorizzazione del Sindaco del Comune sede del mercato relativa al godimento del posteggio.

ART. 21 - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

La tassa di occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti ambulanti viene riscossa secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, dalla Legge 19 maggio 1976 n. 398 e dal D.M. 15 gennaio 1977.

In caso di recidiva si applicano anche le norme di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione e le approvazioni previste dalle leggi vigenti.

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
 FRAZIONE FELINA
 AREA MERCATO STAGIONALE ESTIVO
 E PIANTE POSTEGGI AMBULANTI

